

## LA FINANZA E LA LEGGE

### ILLECITI DEI CONSULENTI FINANZIARI

# Quando la condotta del cliente esclude la responsabilità della banca

di **Benedetta Musco Carbonaro** (**Zitiello Associati**)



Il Tribunale di Matera, con una recente sentenza (n. 864 del 20 dicembre 2021), ha avuto modo di trattare l'annosa e nota questione della responsabilità solidale della banca, ai sensi dell'art. 31 del Tuf, per le condotte illecite del proprio consulente finanziario, nei giudizi di risarcimento promossi dal cliente danneggiato. La pronuncia è di particolare interesse, in quanto vengono trattate diverse questioni spesso ricorrenti in tali fattispecie, questioni di cui il Tribunale ha fornito un'importante chiave di lettura.

Il caso specifico sottoposto all'attenzione del giudice riguardava un caso in cui il cliente contestava, oltre alla sottoscrizione apposta su diversi documenti contrattuali,

anche la non riferibilità al medesimo di una serie di operazioni di investimento che risultavano essere state eseguite mediante il servizio di trading on line fornito dalla banca. A fronte di tali contestazioni, il cliente chiedeva la declaratoria di nullità delle operazioni effettuate, con condanna della banca alla restituzione delle somme investite e/o prelevate dai propri conti, e in ogni caso il risarcimento del danno.

Così brevemente ricostruito il quadro della controversia, il Tribunale ha concluso per il rigetto delle pretese dell'attore, ossia del cliente che agiva nei confronti della banca, sostanzialmente per due ragioni, che meritano appunto in questa sede un approfondimento.

#### C'È LA PRESCRIZIONE

In primo luogo, infatti, il Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca e prevista in via generale dal codice civile per le ipotesi di risarcimento del danno a titolo extracontrattuale (cosiddetta responsabilità aquiliana). In particolare, l'intermediario aveva eccepito che la responsabilità solidale configurabile in capo al medesimo ai sensi dell'art. 31 del Tuf (secondo cui "il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale") si inserisce nell'ambito della responsabilità generale da fatto illecito. La difesa del cliente si era opposta assumendo che, al contrario, avrebbe dovuto trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto in via generale per la responsabilità contrattuale.

Rispetto a tali contrastanti prospettazioni, il Giudice ha accolto in toto l'eccezione della banca, affermando che il rapporto tra istituto di credito e cliente, in ordine ai danni da quest'ultimo subiti in conseguenza di condotte illecite del consulente finanziario, è regolato dal principio generale di cui all'art. 2049 c.c. (di cui l'art. 31 del Tuf costituisce espressione), che sancisce la responsabilità dei padroni e committenti per i danni causati a terzi dai domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze. Rispetto al rapporto tra consulente e intermediario, infatti, il cliente danneggiato è soggetto terzo, pertanto la responsabilità solidale della banca si configura appunto come responsabilità





da fatto illecito, soggetta all'ordinario termine di prescrizione quinquennale. Per l'effetto, tutte le condotte illecite asseritamente poste in essere dal consulente finanziario in epoca precedente rispetto ai cinque anni dalla prima messa in mora sono state ritenute prescritte.

#### **CONDOTTA NEGLIGENTE**

In secondo luogo, ossia per quanto riguarda le presunte condotte illecite non coperte da prescrizione, il giudice ha respinto nel merito le domande del cliente, rilevando che la condotta negligente di quest'ultimo era idonea a interrompere il nesso di occasionalità necessaria per la configurabilità della responsabilità della banca.

Al riguardo, è bene ricordare che, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza, anche della Cassazione, la banca risponde dei fatti illeciti dei propri dipendenti e consulenti quando tali condotte siano state poste in essere, o anche solo agevolate, dallo svolgimento delle attività funzionali all'esercizio degli incarichi affidati, e in ciò

consiste appunto il nesso di occasionalità necessaria tra condotte illecite e responsabilità della banca stessa. A fronte di questa regola generale, la stessa giurisprudenza ha tuttavia individuato una serie di comportamenti del cliente danneggiato che risultano idonei a interrompere tale nesso e, quindi, a escludere la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente (e ciò, si badi bene, anche nel caso di accertamento della responsabilità diretta del consulente finanziario).

#### **OPERATIVITÀ RENDICONTATA**

Dando concreta applicazione a questi principi giurisprudenziali, il Tribunale di Matera ha ritenuto che nel caso di specie diversi comportamenti posti in essere dal cliente fossero nel loro complesso idonei a escludere la responsabilità della banca. Nello specifico, secondo il giudice, il fatto che il cliente avesse di fatto affidato al consulente la totale gestione delle proprie operazioni, conferendo al medesimo poteri che certamente non gli spettavano,

esorbitava dai limiti del rapporto contrattuale instaurato con la banca. Inoltre i valori movimentati nelle operazioni contestate erano ingenti e comunque l'operatività era sempre stata rendicontata nella documentazione ufficiale inviata dalla banca al cliente. Ma soprattutto, il cliente risultava avere consegnato al consulente finanziario i codici personali necessari per disporre le operazioni a valore sui suoi conti mediante il servizio di banking on line.

Queste condotte concrete del cliente, ad avviso del Tribunale, oltre che rilevanti sotto il profilo del concorso di colpa, ancor prima sono idonee e sufficienti a escludere la responsabilità della banca e, quindi, sono state poste a fondamento della pronuncia di rigetto delle domande del cliente.

Si tratta quindi di un precedente importante, perché applica i principi generali della giurisprudenza in materia ad una casistica concreta che spesso capita di ritrovare, in tutto o in parte, nei contenziosi aventi ad oggetto illeciti dei consulenti finanziari.